

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **19/1976** (ECLI:IT:COST:1976:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **27/11/1975**; Decisione del **15/01/1976**

Deposito del **22/01/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8169**

Atti decisi:

N. 19

SENTENZA 15 GENNAIO 1976

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 del 28 gennaio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul

trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa di lavoro vertente tra Addonisio Iolanda e la società SAGIS - Istituto sanatoriale l'Abetaia, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto:

nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Iolanda Addonisio e la società SAGIS - Istituto sanatoriale "l'Abetaia", il tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 30 ottobre 1973, premesso che per quanto concerne alcune domande avanzate dall'attrice dovrebbe applicarsi il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960 relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Caserta, ha proposto, in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta), che ha reso obbligatorio erga omnes il detto contratto collettivo, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto:

Con la sentenza n. 106 del 1962, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, con il quale era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.

Per effetto della predetta sentenza vengono ad essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.

Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un contratto collettivo integrativo stipulato l'8 febbraio 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va, pertanto, dichiarata l'illegittimità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.